

**COMUNE DI ROVIGO**[www.comune.rovigo.it](http://www.comune.rovigo.it)**Assessorato al Turismo Eventi e Manifestazioni**per il tramite dell'Unità OO.II.**Egr. Sig. Consigliere Comunale****Prof. Edoardo Gaffeo**

Lista Civica per Rovigo Edoardo Gaffeo

**p.c. Segretario Generale****Oggetto:** Riscontro prot. n. 89519 del 22/11/2024 - Interrogazione Musicalbar – C.C. del 28/10/2024

Nel confermare quanto già ampiamente esposto in sede di Consiglio Comunale del 28/10/2024 e in risposta ai tre quesiti formulati con l'interrogazione da Lei presentata, il sottoscritto intende meglio precisare quanto segue.

In ordine alla prima richiesta di chiarimento e inerente il calcolo a posteriori del mancato introito relativo alle occupazioni del suolo pubblico per l'iniziativa "Musicalbar", il sottoscritto conferma che il calcolo non era possibile determinarlo con la prima delibera n. 80 del 17/07/2024, in quanto non si conoscevano esattamente le iniziative promosse dai locali aderenti e di conseguenza l'occupazione dei relativi spazi. Si è optato quindi, dopo un confronto tra gli uffici comunali competenti, di deliberare attraverso una presa d'atto il mancato introito solo al termine dell'iniziativa stessa una volta note e quantificate le occupazioni da parte del soggetto partner.

Quanto invece alla seconda richiesta, in ordine cioè alla concessione della gratuità degli spazi pubblici alle attività con scopo di lucro, consentito dal vigente regolamento comunale cd. Cosap ai sensi dell'art. 20 lett. t), in virtù dell'autonomia finanziaria e regolamentare attribuita dalla Costituzione e nei limiti della Legge di bilancio n. 160 del 2019 art. 1, commi 821, 832, 834 (invarianza di gettito e il rispetto degli equilibri di bilancio) e che ha introdotto il "canone unico patrimoniale", si evidenzia come l'inciso "*L'interpretazione della prevalenza sarà stabilita in apposite linee guida approvate dalla Giunta Comunale con propria delibera*", così come attualmente formulato, appare privo del carattere di imperatività per l'applicazione della disposizione regolamentare, lasciando perciò aperta la possibilità che la Giunta Comunale possa decidere di esentare dal Cup in relazione ad un singolo evento specifico. L'Amministrazione Comunale con la delibera di Giunta n. 80 del 17/07/2024 ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico di promozione turistico-culturale del territorio, in quanto l'iniziativa da essa promossa e organizzata, era finalizzata alla rivitalizzazione del centro storico a sostegno delle attività economiche, riconoscendo nel limitato caso specifico le esenzioni di occupazione del suolo pubblico.

Come già anticipato nella risposta all'interrogazione formulata dal Consigliere Tovo sull'argomento, il sottoscritto ritiene tuttavia opportuno per i futuri eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione, stabilire le linee di indirizzo da parte della Giunta Comunale, affinché si identifichino gli eventi/manifestazioni che circoscritti in limitati periodi di tempo nel corso dell'anno, siano da considerare prevalentemente culturali e/o di promozione territoriale, tali cioè da poter beneficiare delle esenzioni e/o riduzioni del canone di occupazione del suolo nei limiti della riserva di legge. Fino ad ora, infatti, non risulta che nessuna amministrazione precedente, pur applicando in determinati e limitati casi l'art. 20 lett. t) del vigente regolamento Cosap, abbia disposto in tal senso. Una volta definito il calendario degli eventi del 2025, il primo dell'Amministrazione Cittadin, verranno deliberate tali linee di indirizzo.

Si intende, in ogni caso, evidenziare come l'esenzione concessa alle attività commerciali del centro storico aderenti all'iniziativa Musicalbar, quale indiretta attribuzione di un vantaggio economico, sia da ritenersi legittima, oltre che dal dettato normativo, anche alla luce del principio generale elaborato dalla giurisprudenza contabile, secondo cui: "*se il fine è quello di soddisfare esigenze della collettività rientranti*

*nelle finalità perseguite dal Comune (come tali generalmente ammissibili), l'erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, e ciò ...in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo"* (cfr., Corte conti, Sez. Controllo Lombardia 13.12.2007, n. 59; id., delib. n. 262 del 2012/PAR, Corte dei Conti Piemonte – Sez. contr., delib. n. 7/2019). In tal senso, soccorre anche l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale: *"in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non solo non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove le stesse siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali, ma l'art. 118 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"* (cfr. Corte dei Conti Piemonte – Sez. contr., delib. n. 7/2019; Corte dei Conti Liguria – Sez. contr., delib. n. 23/2013).

Il minor introito per le casse comunali derivato dall'iniziativa in oggetto è stato ritenuto dall'Amministrazione ampiamente compensato, sia dal punto di vista della maggiore valorizzazione e rivitalizzazione dell'intero centro storico, sia per quanto riguarda le ricadute economiche positive sul tessuto economico-sociale del territorio e quindi in una prospettiva indiretta a medio-lungo periodo anche sul bilancio comunale. Ciò ha permesso di conseguire le finalità di interesse pubblico evidenziate nelle premesse di cui alla delibera di Giunta n. 80 del 17/07/2024 e ritenute necessarie per legittimare l'esenzione del canone di occupazione suolo, unitamente agli altri limiti previsti dalla legge (l'invarianza di gettito e il rispetto degli equilibri di bilancio), così come recentemente espresso dalla Corte dei Conti Liguria Sezione regionale di controllo con il parere n. 162/2024.

Quanto infine all'ultimo quesito, in ordine alla natura giuridica da assegnare al caso specifico e più precisamente se al partner (l'Associazione Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo) sia stata erogata una somma a titolo di contributo, ovvero nella forma di corrispettivo a fronte di un servizio, si riscontra quanto segue.

In primo luogo, occorre evidenziare al fine di fugare ogni dubbio, che la manifestazione di interesse avanzata da Confesercenti non è da intendersi nella terminologia utilizzata in materia di appalti pubblici, bensì come volontà di condividere e quindi di contribuire, anche con le proprie risorse, alla collaborazione con il Comune per la realizzazione dell'iniziativa dallo stesso promossa. Confesercenti, infatti, ha sostenuto le spese riguardanti gli artisti degli eventi organizzati nel corso dei mesi estivi, nonché i costi di comunicazione e promozione, coinvolgendo nell'iniziativa altre associazioni di categoria del territorio (Ascom) ed enti no-profit (Pro Loco di Rovigo), creando perciò rete.

In secondo luogo, lo strumento giuridico dell'accordo di collaborazione disposto dall'art. 119 del Tuel, che richiama a sua volta l'art. 43 della legge 449/1997 e utilizzato nel caso di specie, esula dall'applicazione del codice dei contratti. La somma erogata a beneficio del soggetto partner è da inquadrare perciò quale contributo a ristoro delle spese da esso sostenute, senza alcun margine di guadagno, in quanto finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico comune delle parti. Nessun vantaggio diretto ed esclusivo per l'Amministrazione come diversamente presuppone l'istituto dell'appalto di servizi e in generale ogni tipo di contratto a prestazioni corrispettive. Ne consegue che le somme percepite da un soggetto individuato dall'Amministrazione quale partner co-beneficiario per la realizzazione di un progetto o di una iniziativa, devono ritenersi come mere movimentazioni di denaro e come tali escluse dal campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. a) del DPR N. 633/1972). Più specificatamente, il rapporto che si instaura tra il Comune e il soggetto attuatore dell'iniziativa programmata, destinatario del contributo, si configura come un atto concessorio di natura trilaterale. Confesercenti, infatti, non ha svolto un servizio a vantaggio dell'amministrazione concedente, ma ha reso un'attività di interesse generale a beneficio della comunità e delle attività economiche del centro storico, con particolare attenzione alle piccole realtà commerciali che notoriamente attraversano un momento di forte difficoltà.

La circostanza che l'Associazione Confesercenti abbia sostenuto in un primo momento i diritti SIAE (che rientrava tra gli impegni previsti dall'accordo) anche in assenza della concessione del contributo da parte del Comune, si collocava proprio alla base del rapporto di collaborazione tra le parti e alla finalità di interesse pubblico comune.

Nella speranza di essere stato sufficientemente esauriente riguardo ai quesiti da Lei formulati, il sottoscritto rimane a disposizione per ogni ed ulteriore richiesta di informazione.

Cordiali saluti.

**L'Assessore al Turismo Eventi  
e Manifestazioni**  
Matteo Zangirolami